



CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 81 (Codice penale militare di guerra)

Reati commessi in luoghi che non sono in stato di guerra

Fuori del caso indicato nell'articolo 78, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche quando i reati da essi preveduti siano commessi in luoghi che non sono in stato di guerra.

Versione in vigore dal 6 maggio 1941 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Secondo — Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare
Capo	III — Della illecita raccolta, pubblicazione e diffusione di notizie militari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-81-reati-commessi-in-luoghi-che-non-sono-in-stato-di-guerra>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it